



COMUNE DI SUBBIANO

Provincia di Arezzo

Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

N. 12 del Reg.	OGGETTO:
Data 23/04/2012	REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18.10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Maggini Ilario	X		Lavorca Stefano	X	
Mattesini Giovanni Lorenzo	X		Mattioli Susanna	X	
Cerofolini Marco	X		Paperini Adriano		X
Giusti Luigi Gino		X	Biondini Flavio	X	
Fanetti Gianni	X		Giommoni Valentina	X	
Badi Mauro	X		Cerofolini Leandro	X	
Valdarnini Lorenzo	X		Immocenti Elio	X	
Rossi Alessandro	X		Sandroni Francesca	X	
Francioni Virgilio	X				
				15	2

E' presente alla seduta l'assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor VALDARNINI LORENZO nella sua qualità di Consigliere
- Partecipa il Segretario comunale D.ssa FAZIOLI GIOVANNA. La seduta e' PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori, , ,

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

COMUNE DI SUBBIANO
(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del Servizio

1. Il servizio di Noleggio con conducente, definito con la sigla N.C.C., è svolto con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale, ed assicura la mobilità di trasferimento dell'utenza che avanza presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 5, delle Legge 15/01/1992, n. 21.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1 è svolto con l'impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dalla norme contenute nel vigente regolamento.
2. Le disposizioni legislative a cui si fa riferimento per la disciplina del servizio di cui all'art.1 sono le seguenti:
 - a) L. 15.1.1992 n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - b) Legge della Regione Toscana del 6.9.1993 n. 67, "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio" e succ. modif. e integr.;
 - c) Direttive Regionali di cui al delibera Consiglio Regionale della Toscana del 1 marzo 1995 n. 131
 - d) D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e succ. modif. e integr.;
 - e) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada"
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 3

Caratteristiche dei veicoli

1. I Veicoli adibiti al servizio N.C.C. devono avere le caratteristiche ai cui agli artt. 85 Lgs n. 285/1992 e 244, comma 2, del DPR n. 459/1992;
2. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzele pieghevoli, stampelle ecc.).

Comune di Subbiano Regolamento Servizio di Noleggio con Conducente 28.2.2012 -3--

2. In capo ad un medesimo soggetto, non è ammesso il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
3. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Disponibilità di una rimessa, in area privata, nella quale il veicolo stazioni e sia a disposizione dell'utenza, ed idoneo all'uso a cui è destinato
5. Tenuta a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti della Autorizzazione Comunale allo scopo di certificarne l'impiego in servizio N.C.C.

Art. 6

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. La Giunta Comunale può autorizzare veicoli immatricolati in servizi di n.c.c. all'espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea a favore di cittadini che ne abbiano necessità in giorni ed orari non coperti dal servizio di linea.
2. L'autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra i titolari di autorizzazione n.c.c., (o organismi associativi dei medesimi), ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea.

Art. 7

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti di territorio e di orario e la prestazione del servizio non è obbligatoria

TITOLO II

NOLEGGIO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Art. 8

Programmazione delle attività di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale

1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale è effettuata in conformità dei parametri di riferimento numerici stabiliti dall'Amministrazione Comunale, con proprio atto, su indicazione della Commissione di cui all'art.41 e sentite le organizzazioni di categoria e consumatori più rappresentative a livello nazionale e tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio:
 - a) numero abitanti,
 - b) centri di servizio socio-sanitario, culturali, sportivi e ricreativi,
 - c) aree industriali,
 - d) localizzazioni turistiche,
 - e) presenza di nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea,

- c) l'essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
 - d) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze od autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni.
2. Nel caso di società gli impedimenti soggettivi di cui sopra non devono essere in capo al legale rappresentante e ai soggetti di cui all'art. 2 del DPR n. 252/1988

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle attività programmate

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento al momento della pubblicazione del bando.
2. Il concorso pubblico è bandito entro 3 mesi da quando si rendono disponibili una o più autorizzazioni n.c.c. ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana, dandone adeguata pubblicizzazione.

Art. 12

Contenuto del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
- 1) Il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - 2) I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 - 3) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - 4) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
 - 4) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - 5) schema di domanda per la partecipazione al concorso

Art. 13

Presentazione della domanda

1. Le domande, soggette a imposto di bollo, per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per n.c.c. devono essere indirizzate al Comune di Subbiano, e pervenire al Protocollo del Comune entro il termine stabilito dal concorso, con firma autenticata a norma della legge n. 15/68 o con documento di identità allegato.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
- a) generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, se trattasi di impresa individuale; generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva, se trattasi di una delle forme giuriche previste dalla normativa di riferimento;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d)
 - c) l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.
 - d) di avere adempiuto all'obbligo di istruzione scolastica dei figli e di saper leggere e scrivere (art. 12 TULPS)

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2. La commissione per i concorsi, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi.

3. La commissione per i concorsi entro 45 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

a) esamina le domande di partecipazione

b) valuta i titoli

c) forma ed approva la graduatoria di merito e la inoltra alla Giunta Municipale per l'approvazione.

4. La graduatoria è valida 2 anni dalla data di approvazione.

5. I posti di organico che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria saranno coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 15

Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini dell'assegnazione delle attività di noleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei titoli che saranno determinati nell'atto di approvazione del Bando di Concorso;

2. Tra i titoli da valutare saranno comunque inseriti:

- periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso impresa che gestisce noleggio con conducente autovetture, motocarrozette, autobus, veicoli a trazione animale

- periodi di titolarità di attività per noleggio con conducente mediante autovettura o mediante autobus

- anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

- titoli di studio e altri titoli

4. A parità di punteggio si tiene conto della data di presentazione della domanda, a parità di presentazione della domanda si procederà a sorteggio

Art. 16

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le Autorizzazioni sono assegnate entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito. A tal fine l'Ufficio Comunale competente ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione oggetto di dichiarazione.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

3. Nel caso in cui non venga presentata la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti entro il termine di 60 giorni l'aggiudicatario perde il titolo autorizzatorio che verrà assegnato al successivo in graduatoria

Comune di Subbiano Regolamento Servizio di Noleggio con Conducente 28.2.2012 -3---

2. Il trasferimento "mortis causa" dell'attività di noleggio con conducente è effettuata a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare o di altra persona designata dai suddetti eredi; il trasferimento è sempre subordinato al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione e secondo quanto previsto nel Regolamento. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine massimo di due anni, il titolo abilitativo decade e l'attività viene rimessa in concorso
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività.
 - b) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
 - c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della legge 21/92.
5. Il subentrante o il sostituto deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al Regolamento allegata alla domanda di subentro se non presentata formalmente.
6. Il titolare/erede che abbia trasferito l'azienda deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova attività

TITOLO III SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 22

Sostituzione alla guida

1. I titolari dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare dell' autorizzazione n.c.c. possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro secondo le normative vigenti
4. Il titolare dell' autorizzazione n.c.c. deve comunicare in forma scritta la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente, indicando i motivi della sostituzione, la durata della

Comune di Subbiano Regolamento Servizio di Noleggio con Conducente 28.2.2012 -3--

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente

Art. 27

Dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti

1. I veicoli destinati al servizio n.c.c. di nuova immatricolazione devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 15.12.1992, n. 572.

Art. 28

Verifiche periodiche

1. I mezzi utilizzati, autoveicoli o motocarrozzette, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della Strada e della normativa in vigore, devono essere assoggettati alle revisioni previste, pena la pronuncia di cessazione dell'attività.

Art. 29

Veicoli di scorta

1. In caso di fermo tecnico del veicolo autorizzato al servizio di noleggio con conducente il Comune può autorizzare la sostituzione alle seguenti condizioni:
 - a) la sostituzione è consentita per il solo periodo di fermo, precisando che il periodo di sostituzione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque un periodo complessivo di giorni trenta
 - b) sia presentata dichiarazione del carrozziere o autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione;
 - c) sia presentata la copia della denuncia presentata alle competenti autorità in caso di furto
 - d) la sostituzione è consentita con altro veicolo avente tutte le caratteristiche di idoneità e debitamente collaudato per il servizio pubblico
 - e) I veicoli di scorta saranno abbinati ad autorizzazione non cedibile a terzi
 - d) a bordo del veicolo di scorta deve essere conservata unitamente all' autorizzazione del veicolo di scorta anche l'autorizzazione originale del veicolo sostituito
 - e) il veicolo di scorta deve essere condotto dal titolare della autorizzazione relativa al veicolo sostituito o da suo sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 30

Interruzione del servizio di trasporto

1. Qualora per avaria del veicolo, incedente o per causa di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

Art. 31

Acquisizione del servizio, stazionamento per l'esercizio n.c.c., informazioni

4. Il trasporto dei soggetti portatori di handicap che utilizzano il servizio anche con i supporti necessari alla mobilità, come carrozzelle pieghevoli, stampelle, cani per ciechi, ecc, è effettuato come previsto nell' art. 26.

Art. 34

Obblighi e comportamento dei conducenti

1. I conducenti di servizi n.c.c. hanno l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali anche stabilita dal Comune;
 - e) mantenere la vettura costantemente pulita e in stato di perfetta efficienza;
 - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
 - g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo gli appositi contrassegni di cui all' art. 25, il numero dell' autorizzazione, il numero telefonico e l'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
 - i) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
 - l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente e salvo se ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
 - m) ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;
 - n) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro 30 gg. dalla data di richiesta al Comune;
 - o) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica;
 - p) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 gg., eventuali variazioni dell'indirizzo della rimessa.
2. Nell'espletamento del servizio di n.c.c. è altresì vietato:
 - a) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
 - b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
 - c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
 - d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
 - e) fumare o mangiare durante la corsa;
 - f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
 - h) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - i) portare animali propri a bordo del veicolo;
 - l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
 - m) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge in materia tutte le violazioni del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto disposto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e della legge 24/11/1981, n. 689, e dal TUEELL approvato con DLgs 18.8.200 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni
 - b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la cessazione dell'attività
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis DLgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni
3. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore, da un dipendente dell'impresa di noleggio, è obbligato in solido al pagamento della sanzione il titolare dell'autorizzazione.

Art. 41

Sospensione dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui il conducente:
 - a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l' incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dagli artt. 23, e 24 del presente Regolamento.
 - c) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previsto dall' art. 27 del presente Regolamento;
 - d) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
 - e) incorra, per la terza volta nell' arco di un anno, nella violazione delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 39, comma 1, lettera b);
 - f) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
2. Al titolare dell' autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell' autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.
3. Nel disporre il periodo di sospensione deve essere tenuto conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile .

Art. 42

Revoca della Autorizzazione

1. Il provvedimento di revoca dell' autorizzazione è disposto nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione presenti nel Regolamento e quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
 - b) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità secondo quanto previsto nel presente Regolamento;

Comune di Subbiano Regolamento Servizio di Noleggio con Conducente 28.2.2012 -3---

animale è di novanta giorni dalla data del provvedimento di cui all'art. 8 "Programmazione delle attività di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale"

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet del Comune

Art. 46

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il Responsabile del
Procedimento:

F.to Baglioni Stefanelle

Parere Tecnico:

FAVOREVOLE

F.to Manneschi Morena